



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Reg. DEL 16 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. a) DEL D.LGS. N.267/2000 (T.U.EE.LL.), NEL GIUDIZIO VERTENTE TRA DOTT. GEOL. SAVOCA ANTONINO CONTRO COMUNE DI LONGI, DEFINITO CON VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, AI SENSI DELL'ART. 88 DISP. ATT. C.P.C., DEL 04.10.2022, PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL PROFESSIONISTA.

- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 18,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione Straordinaria [_x_], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. RUSSO Gaetano Aldo – PRES. C.C.	x		6. VICARIO Giuseppe	x	
2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C.	x		7. ZINGALES Leone	x	
3. CALCO' Davide		x	8. CARRABOTTA Concetta	x	
4. CORRAO Micol	x		9. SMIRIGLIA Cinzia		x
5. FABIO Salvatore	x		10. MICELI Antonino	x	

ASSEGNATI: N. 10

IN CARICA: N. 10

PRESENTI: N. 8

ASSENTI: N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Gabriele Pino.
- Risultano presenti in aula il Sindaco, la Responsabile dell'Area Amministrativa Sig.ra Maria Galati e la Responsabile del Servizio Contenzioso Sig.ra Maria Lazzara.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Procede a dare lettura della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra esposto il Presidente mette ai voti la proposta:

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6;**
- Contrari: **n. 0;**
- Astenuti: **n. 2** (Carrabotta, Miceli)

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente, a questo punto, invita il Civico Consesso a votare sull'immediata esecutività della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 8 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 6;**
- Contrari: **n. 0;**
- Astenuti: **n. 2** (Carrabotta, Miceli)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Servizio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N° 39/2023

Del 28 luglio 2023

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 18 /2023

Del 03.08.2023

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), nel giudizio vertente tra Dott. Geol. SAVOCA Antonino contro Comune di Longi, definito con verbale di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art.88 Disp. Att. c.p.c, del 04.10.2022, per pagamento competenze professionali a favore del professionista.

- DIRETTIVE ED ASSEGNAZIONE RISORSE -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA esprime: PARERE FAVOREVOLE.

Longi lì, 28 luglio 2023



LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Gabriella PIDALA')

[Handwritten signature]

Segue



IL SINDACO

PREMESSO:

- **Che** con delibera di **G.M. n.202 del 27 dicembre 2001** è stato conferito incarico all'**Ing. NATOLI Francesco** per la progettazione di massima dei lavori di "*completamento della strada di P.A. Castaneto – S. Lorenzo – Rinauda – Passo della Stretta*"
- **che**, al fine di dare corso alla regolare progettazione, con delibera di **G.M. n.06 del 16 gennaio 2002** è stato conferito incarico al **Dott. Geol. SAVOCA Antonino** per lo studio geologico di massima di supporto al suddetto progetto;
- **che** con nota del **28 gennaio 2002**, acquisita in pari data al **n.492** del protocollo generale di questo Ente, il Geol SAVOCA Antonino ha trasmesso n.6 copie degli elaborati tecnici;
- **che**, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, con determina Sindacale **n.03 del 31 gennaio 2005**, è stato conferito incarico al **Dott. Geol. SAVOCA Antonino** per lo studio geologico e per l'esecuzione delle indagini geognostiche di supporto al progetto;
- **che** con nota **prot. n.712 del 02 febbraio 2005**, a firma del Responsabile pro/tempore dell'Area Tecnica, il professionista in questione è stato autorizzato ad accedere ai luoghi per effettuare le indagini geognostiche;
- **che** con nota del **26 febbraio 2005**, acquisita in data **01 marzo 2005** al **n.1408** del protocollo generale di questo Ente, il Geol. SAVOCA, considerato l'impervio andamento morfologico della zona, ha chiesto di essere autorizzato ad accedere ai luoghi con mezzi meccanici;
- **che** con nota **prot. n.1649 del 09 marzo 2005**, a firma del Responsabile pro/tempore dell'Area Tecnica, in evasione alla richiesta di cui alla suddetta nota prot. n.1408/2005 presentata dal geol. SAVOCA, lo stesso è stato autorizzato all'accesso con mezzi meccanici;
- **che** con nota dell'**11 marzo 2005**, acquisita in data **15 marzo 2005** al **n.1729** del protocollo generale di questo Ente, il professionista ha comunicato che le indagini geognostiche sarebbero iniziate a partire da giorno 18.03.2005;
- **che** con nota dell'**11 aprile 2005**, acquisita in pari data al **n. 2358** del protocollo generale di questo Ente, il professionista ha comunicato che i lavori eseguiti dalla Ditta Geosicilia, erano stati completati in data 11.04.2005;
- **che** con nota **prot. n.48507 del 24 giugno 2009**, acquisita in data **06 luglio 2009** al **n.3891** del protocollo generale dell'Ente, l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente, ha notificato il D.R.S. n.499 del 16.06.2009 con il quale era stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 12.04.96 e dell'art.5 del D.P.R. 357/97;
- **che** con nota **prot. n.6151 del 20 ottobre 2009**, a firma del Sindaco pro/tempore, è stata data comunicazione all'E.S.A. che si sarebbe dato corso alla redazione di una perizia di variante ed in particolare al miglioramento della viabilità esistente;
- **che** con nota **prot. n.2736/2010**, il Sindaco pro/tempore, ha invitato l'Ing. NATOLI alla redazione di una perizia di variante, pena la revoca del finanziamento, assegnando il termine di 30 giorni per la consegna del progetto;
- **che** con nota del **23 giugno 2010**, acquisita in data **01 luglio 2010** al **n.3804** del protocollo generale di questo Ente, il Geol. SAVOCA Antonino comunicava di non conoscere lo stato di finanziamento dell'opera in questione e che, anche in caso di mancata realizzazione dei lavori, il Comune doveva farsi carico del pagamento dell'onorario professionale ed al rimborso delle spese imprenditoriali;
- **che** con nota dell'**1 ottobre 2012**, acquisita in data **04 ottobre 2012** al **n.5841** del protocollo generale di questo Ente, il professionista ha inoltrato richiesta di pagamento delle competenze professionali e delle spese per lo studio geologico di dettaglio ed indagini geognostiche di supporto al progetto;

- **che** con nota del **31 gennaio 2013**, acquisita in data **13 febbraio 2013** al **n.832** del protocollo generale dell’Ente, a firma dell’Avv. Micalizzi, il professionista ha inoltrato richiesta di pagamento per il pagamento delle competenze professionali e delle spese allo stesso dovute;
- **che** con nota **prof. n.1842** del **16 marzo 2017**, indirizzata al geol SAVOCA Antonino e per conoscenza al Sindaco del Comune di Longi, l’E.S.A. ha comunicato che agli atti del Servizio era presente un progetto inoltrato nell’anno 2002 ed un ulteriore progetto definitivo inoltrato nell’anno 2004 a cui non ha fatto seguito la trasmissione di un progetto esecutivo;
- **che** in data **27 aprile 2020**, al **n.2697** del protocollo generale di questo Ente, è stato acquisito il ricorso ex art. 702 bis C.P.C., presentato dal Dott. Geol. Antonino SAVOCA;
- **che** con il suddetto ricorso, l’istante ha chiesto al Tribunale Civile di Patti di *volere fissare udienza di comparizione delle parti*;
- **che** con il medesimo atto ha chiesto, altresì, *di dichiarare il Dott. Savoca creditore del Comune di Longi della somma di € 56.108,23, quale corrispettivo dovuto da parte resistente a parte ricorrente per l’incarico di studio geologico di supporto al progetto “Completamento della strada di P.A. Castaneto – S. Lorenzo – Rinauda – Passo della Stretta”, oltre IVA e Cassa Previdenza Geologi (2%) ed interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. L.vo n.231/2002 e ss.mm.ii.*;
- **che** ricorrendone i presupposti, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell’Ente avverso il suddetto ricorso, con delibera di **G.C. n.160** del **21 ottobre 2020** è stato conferito incarico legale all’**Avv. LO RE Calogero**;
- **che** con verbale d’udienza mediante trattazione scritta del **05 luglio 2022**, il Giudice del Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Civile, preso atto della natura e del valore del giudizio, ha proposto alle parti la definizione conciliativa del giudizio mediante pagamento al *Dott. Geol. SAVOCA Antonino della complessiva somma di Euro 11.500,00, tutto incluso e nulla escluso*, rinviando la causa all’udienza del 04 ottobre 2022;
- **che** con nota **prot. n.6713** dell’**8 luglio 2022**, al fine di valutare la proposta formulata dal Giudice, si è chiesto al procuratore dell’Ente di esprimere il proprio motivato parere sull’opportunità di accettare o di contro rigettare la proposta proseguendo l’iter processuale;
- **che** con nota del **14 luglio 2022**, acquisita in data **15 luglio 2022** al **n.6879** del protocollo generale dell’Ente, l’**Avv. LO RE** n.q. di procuratore dell’Ente ha espresso *parere favorevole in ordine all’accoglimento della proposta conciliativa così come formulata dal Giudicante, sia per l’evidente drastica riduzione dell’originaria richiesta del ricorrente, sia per l’implicita aleatorietà di un giudizio avente ad oggetto atti ed attività molto risalenti nel tempo che ben avrebbero potuto rendere ancora più difficile tutelare le ragioni dell’Ente, con possibile condanna al pagamento di maggiori somme rispetto a quella prospettata in via conciliativa*;
- **che** con nota **prot. n.8211** del **09 settembre 2022**, questo Ente nel prendere atto del parere favorevole dal legale, ha autorizzato lo stesso ad accettare la proposta conciliativa ovvero di transigere la lite;
- **che** con processo verbale di avvenuta conciliazione del **04 ottobre 2022** il Giudice, ai sensi dell’art.88 disp. att. c.p.c., ha dichiarato esecutivo l’accordo conciliativo, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 185 c.p.c.;
- **che** con verbale d’udienza mediante trattazione scritta del **04 ottobre 2022** il Giudice, nel prendere atto del verbale del 05 luglio 2022 e dell’accettazione della proposta conciliativa, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale delle parti, come da verbale telematico ex art.88 disp. att. c.p.c. disponendo l’archiviazione del procedimento;
- **che** con nota del **21 ottobre 2022**, acquisita in pari data al **n.9173** del protocollo generale dell’Ente, il Legale di controparte ha richiesto il pagamento della somma di **Euro 11.500,00** dovuta al suo assistito, comunicando che in caso di mancato accredito avrebbe provveduto ad intraprendere azione esecutiva;

CONSIDERATO:

- **che** l'art 194 del Tuel individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da "*sentenze esecutive*"; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere "*tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)*" (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR);
- **che** la conciliazione giudiziale è un istituto previsto dall'art. 185 c.p.c. che consente alle parti, grazie all'intervento del Giudice, di comporre la lite addivenendo ad una conciliazione. In tal caso un accordo conciliativo, se raccolto nel verbale di udienza, costituisce titolo esecutivo ex art.474 c.p.c.;
- **che** l'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone, infatti, che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, "*i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva*";
- **che** lo strumento di conciliazione, introdotto con il D.L. 21 giugno 2013 n.69 convertito in L. 9 agosto 2013, n.98, consente al Giudice di formulare e rivolgere alle parti una propria proposta conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria, nell'ottica della deflazione immediata del processo;
- **che** in caso di mancata adesione senza giustificato motivo, di una parte, alla proposta formulata dal Giudice viene applicato l'art.91 c.p.c., il quale consente al Giudice di condannare al pagamento delle spese del processo, maturate dopo la formulazione della proposta, la parte che non si è conformata alla proposta;
- **che** la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con il parere 998/2010/PAR si è espressa dicendo che *l'apposizione della formula esecutiva al verbale assurge ad elemento condizionante, di per sé sufficiente, per una sua sussunzione a sentenza esecutiva*;
- **che** con il medesimo parere, inoltre, la Corte dei Conti *fonda la piena equiparabilità del verbale di conciliazione all'ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio (art.194, comma 1, lettera a) del T.U.EE.LL.), in un'ottica di successiva assimilazione rispetto all'asserita eguale valenza esecutiva tra il verbale medesimo e le sentenze esecutive contemplate nella predetta norma del T.U.EE.LL.*;
- **che** la fattispecie sopra descritta rientra, pertanto, nella previsione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, in quanto derivante dal *processo verbale di avvenuta conciliazione del 04 ottobre 2022, con il quale il Giudice ha dichiarato esecutivo l'accordo conciliativo*, che, da una lettura in combinato disposto dell'art. 185 c.p.c. e dell'art. 88. disp. att. c.p.c, costituisce titolo esecutivo ai sensi del 474 c.p.c. e, quindi, equiparabile a sentenza esecutiva;

RICHIAMATI:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale "*I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;
- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato "Responsabilità personale";

TENUTO CONTO:

- **che** onde evitare ulteriori danni per l'Ente ed al fine di evitare l'azione esecutiva, prospettata dal legale di controparte, occorre procedere alla liquidazione delle somme dovute al Dott. Geol. SAVOCA Antonino nella vertenza oggetto del presente atto, mediante riconoscimento del debito fuori bilancio;
- **che**, alla luce di quanto su esposto si ritiene di avere sempre operato nel rispetto delle norme vigenti e che la generazione del debito, che si dovrà riconoscere in seno al Consiglio Comunale, non sia da imputare alla negligenza di alcuno;

- **che** è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo di € **11.500,00**, procedendo ad attivare, se ritenuto opportuno, azione di rivalsa nei confronti dei soggetti eventualmente ritenuti responsabili del danno procurato all'erario comunale;

VISTA la recente giurisprudenza in materia che, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che non ammette interposizioni, neppure in via d'urgenza, da parte di altri organi;

RILEVATO, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'Ente, l'organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:
 - accerta la sussumibilità del debito all'interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
 - riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente;
 - individua le risorse per farvi fronte;
 - accerta le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;
- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali);

RITENUTO, quindi, che l'organo competente al riconoscimento della legittimità del debito è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.vo n.267/2000, anche ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione **n. 12**, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **04.11.2022**, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato *il DUP 2022/2024, il Bilancio di previsione triennale e relativi allegati*.

RITENUTO, infine, opportuno dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, demandare alla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria tutti gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia, al fine di evitare l'aggravio di spese di esecuzione ed interessi successivi in danno a questo Ente;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. **Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **Di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio, in favore del **Dott. Geol. SAVOCA Antonino** nella vertenza oggetto del presente atto, a **saldo** di ogni pretesa ed a completa evasione del *processo verbale di avvenuta conciliazione del 04 ottobre 2022, con il quale il Giudice ha dichiarato* esecutivo l'accordo conciliativo che, da una lettura in combinato disposto dell'art. 185 c.p.c. e dell'art. 88. disp. att. c.p.c, costituisce titolo esecutivo ai sensi del 474 c.p.c. e, quindi, equiparabile a sentenza esecutiva, per il complessivo importo di € **11.500,00**.
3. **Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all'articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € **11.500,00**, necessaria per dare esecuzione al **processo verbale di avvenuta conciliazione**, emesso dal Giudice del Tribunale di Patti –

Sezione Civile che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2022.

5. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente al link "*Amministrazione Trasparente*".
6. **Di dare mandato** alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria relativa all'anno 2003).
7. **Di demandare** alla Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, tutti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari a pervenire alla liquidazione di quanto dovuto al Dott. Geol. SAVOCA Antonino nella vertenza di che trattasi.
8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non gravare questo Ente di ulteriori interessi legali.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO

Maria Lazzara

Maria Lazzara



IL PROPONENTE
DAL SINDACO
Geom. Antonino Fabio

Antonino Fabio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
Longi 28/07/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 28/07/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

Capitolo n. <u>101203092</u>	Voce: " _____ "
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza I_1 Residui _____	Impegno n° 484/2023 per € 11.500,00



LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 24

DEL 16.11.2023 DALLE ORE 18,00 - ALLE ORE 18,41.



COMUNE DI LONGI
Via Roma 2
98070 LONGI (ME)
0941485040 – 0941485089
protocollo@comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it
<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2023-08-03 - 0006364

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0006364**

Data del Protocollo: **giovedì 3 agosto 2023**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE**

Note:

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.65 del 03/08/2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.39/2023 del Registro Area Economico Finanziaria del 28/07/2023 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000 , nel giudizio vertente tra Dott. Geol. Savoca Antonino contro il Comune di Longi definito con verbale di conciliazione del 04/10/2022 per pagamento competenze professionali a favore del professionista.

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.39/2023;

PREMESSO

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

VISTO

- a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'rt.196 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- 1) Sentenze esecutive;
 - 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
 - 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 - 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sevizi di competenza;

VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO

- **Che** trattasi di conciliazione giudiziale art.185 del c.p.c che affida la Giudice il potere formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia nonché all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto;
- **Che** con delibera di **G.M. n.202 del 27 dicembre 2001** è stato conferito incarico all'Ing. **NATOLI Francesco** per la progettazione di massima dei lavori di "*completamento della strada di P.A. Castaneto – S. Lorenzo – Rinauda – Passo della Stretta*"
- **che**, al fine di dare corso alla regolare progettazione, con delibera di **G.M. n.06 del 16 gennaio 2002** è stato conferito incarico al **Dott. Geol. SAVOCA Antonino** per lo studio geologico di massima di supporto al suddetto progetto;
- **che**, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, con determina Sindacale **n.03 del 31 gennaio 2005**, è stato conferito incarico al **Dott. Geol. SAVOCA Antonino** per lo studio geologico e per l'esecuzione delle indagini geognostiche di supporto al progetto;
- **che** con nota dell'**11 aprile 2005**, acquisita in pari data al n. **2358** del protocollo generale di questo Ente, il professionista ha comunicato che i lavori eseguiti dalla Ditta Geosicilia, erano stati completati in data 11.04.2005;
- **che** con nota dell'**1 ottobre 2012**, acquisita in data **04 ottobre 2012** al n.5841 del protocollo generale di questo Ente, il professionista ha inoltrato richiesta di pagamento delle competenze professionali e delle spese per lo studio geologico di dettaglio ed indagini geognostiche di supporto al progetto;
- **che** in data **27 aprile 2020**, al n.2697 del protocollo generale di questo Ente, è stato acquisito il ricorso ex art. 702 bis C.P.C., presentato dal Dott. Geol. Antonino SAVOCA;
- **che** con il suddetto ricorso, l'istante ha chiesto al Tribunale Civile di Patti di *volere fissare udienza di comparizione delle parti*;
- **che** con il medesimo atto ha chiesto, altresì, *di dichiarare il Dott. Savoca creditore del Comune di Longi della somma di € 56.108,23, quale corrispettivo dovuto da parte resistente a parte ricorrente per l'incarico di studio geologico di supporto al progetto "Completamento della strada di P.A. Castaneto – S. Lorenzo – Rinauda – Passo della Stretta", oltre IVA e Cassa Previdenza Geologi (2%) ed interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. L.vo n.231/2002 e ss.mm.ii.*;
- **che** con verbale d'udienza mediante trattazione scritta del **05 luglio 2022**, il Giudice del Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Civile, preso atto della natura e del valore del giudizio, ha proposto alle parti la definizione conciliativa del giudizio mediante pagamento al **Dott. Geol. SAVOCA Antonino della complessiva somma di**

Euro 11.500,00, tutto incluso e nulla escluso, rinviando la causa all'udienza del 04 ottobre 2022;

- **che** con nota **prot. n.6713 dell'8 luglio 2022**, al fine di valutare la proposta formulata dal Giudice, si è chiesto al procuratore dell'Ente di esprimere il proprio motivato parere sull'opportunità di accettare o di contro rigettare la proposta proseguendo l'iter processuale;
- **che** con nota del **14 luglio 2022**, acquisita in data **15 luglio 2022** al n.6879 del protocollo generale dell'Ente, l'**Avv. LO RE** n.q. di procuratore dell'Ente ha espresso *parere favorevole in ordine all'accoglimento della proposta conciliativa così come formulata dal Giudicante, sia per l'evidente drastica riduzione dell'originaria richiesta del ricorrente, sia per l'implicita aleatorietà di un giudizio avente ad oggetto atti ed attività molto risalenti nel tempo che ben avrebbero potuto rendere ancora più difficile tutelare le ragioni dell'Ente, con possibile condanna al pagamento di maggiori somme rispetto a quella prospettata in via conciliativa;*
- **che** con nota **prot. n.8211 del 09 settembre 2022**, questo Ente nel prendere atto del parere favorevole dal legale, ha autorizzato lo stesso ad accettare la proposta conciliativa ovvero di transigere la lite;
- **che** con processo verbale di avvenuta conciliazione del **04 ottobre 2022** il Giudice, ai sensi dell'art.88 disp. att. c.p.c., ha dichiarato esecutivo l'accordo conciliativo, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 185 c.p.c.;
- **che** con verbale d'udienza mediante trattazione scritta del **04 ottobre 2022** il Giudice, nel prendere atto del verbale del 05 luglio 2022 e dell'accettazione della proposta conciliativa, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale delle parti, come da verbale telematico ex art.88 disp. att. c.p.c. disponendo l'archiviazione del procedimento;
- **che** con nota del **21 ottobre 2022**, acquisita in pari data al n.9173 del protocollo generale dell'Ente, il Legale di controparte ha richiesto il pagamento della somma di **Euro 11.500,00** dovuta al suo assistito, comunicando che in caso di mancato accredito avrebbe provveduto ad intraprendere azione esecutiva;

PRESO ATTO

Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, in favore del **Dott. Geol. SAVOCA Antonino** nella vertenza oggetto del presente atto, a saldo di ogni pretesa ed a completa evasione del *processo verbale di avvenuta conciliazione del 04 ottobre 2022, con il quale il Giudice ha dichiarato esecutivo l'accordo conciliativo che, da una lettura in combinato disposto dell'art. 185 c.p.c. e dell'art. 88. disp. att. c.p.c, costituisce titolo esecutivo ai sensi del 474 c.p.c. e, quindi, equiparabile a sentenza esecutiva, per il complessivo importo di € 11.500,00.*

CONSIDERATO

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessità di riconoscere anche la sua legittimità

TENUTO CONTO

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2023 rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 11.500,00, per pagamento competenze professionali a favore del professionista.


Si raccomanda l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Longi 03 Agosto 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Salvatore Battaglia

Firmato digitalmente



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Micol CORRAO
Micol Corrao

Il Presidente
Dott. Gaetano ALDO RUSSO
Gaetano Russo

Il Segretario Comunale
Dott. Gabriele PINO
Gabriele Pino

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 21.11.2023

Longi, li 16.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO

Gabriele Pino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *Dott. Gabriele PINO* _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 16.11.2023 Il Segretario Comunale *Dott. Gabriele PINO* *Gabriele Pino*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele PINO
